

COMUNE DI FOLIGNANO Provincia di Ascoli Piceno

comune Folignario – Prov. AP Prot N. 0003940 /Part. del 13-03-2020 Cat. 15 Classe 1 Fasc. 5

ORDINANZA

OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio regionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- la chiusura al pubblico, dal giorno 13 marzo 2020 sino al giorno 27 marzo 2020 incluso, di tutti i parchi e aree fitness, fatta eccezione per le aree di sgambamento per i cani;
- di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 8 marzo 2020 sopra indicato;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

ORDINA

dal giorno 13 marzo 2020 sino al giorno 27 marzo 2020 incluso

- la chiusura di tutti i parchi e aree fitness, fatta eccezione per le aree di sgambamento per i cani. Saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte incaricate dal Comune;
- l'intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 8 marzo 2020;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Ascoli Piceno, alle Forze di Polizia e al Settore Polizia Locale del Comune di Folignano

DA' MANDATO

al Settore Lavori Pubblici di affiggere l'avviso di chiusura in corrispondenza degli accessi ai parchi

AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Folignano, 13/03/2020